

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI R.S.U. ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI R.S.U. E VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A SERVIZIO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO**

**Comune di TADASUNI - Provincia di Oristano**

L'anno 2011 (*Due mila undici*) addi 30 (*Trenta*) del mese di **Dicembre**

**T R A**

- La Sig.ra Ing. MELONI Francesca nata il 06 Febbraio 1979 a Oristano nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tadasuni, (C.F. e P. I.V.A 00074760950), di seguito più brevemente denominato <<Comune>> in nome e per conto del quale dichiara di agire, all'uopo autorizzata con delibera Giunta Comunale n° 79 del 28 Dicembre 2011;

- La Sig.ra Ing. FADDA Giuliana nata il 23 febbraio 1973 a Serrenti (CA) ed ivi residente in via Pietro Togliatti n. 9, nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'Impresa Intercantieri Vittadello S.p.A., con sede in Limena (PD), Via L. Pierobon n° 46 (C.F. e P. I.V.A. 00222300287), di seguito più brevemente denominata <<Impresa>>, munito all'uopo di Procura Speciale per la stipula e la sottoscrizione del presente atto;

**E**

- Il Sig. ATZORI Claudio nato a Riola Sardo (OR) il 12 maggio 1960 nella sua qualità di Presidente pro tempore e come tale legale rappresentante del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, con sede in Santa Giusta Località "Cirras" - Porto Industriale- (OR), Cod. Fisc. 80003430958 - P. IVA 00087530952, di seguito più brevemente denominato <<Consorzio>>

**PREMESSO**

CHE il <<Consorzio>> era stato individuato quale Ente Attuatore del Sistema di Smaltimento

degli R.S.U. ed Assimilabili nell'ambito del programma approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con Delibera G.R. 18.07.1986 n. 36/107.

CHE il <<Consorzio>> era stato individuato dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna quale Soggetto Attuatore dell'Impianto di Trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e Valorizzazione delle Raccolte Differenziate a Servizio dell'ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano.

CHE in data 27.06.2003 è stato stipulato, tra il <<Consorzio>> e l'<<Impresa>>, il Contratto relativo alla Concessione di Progettazione, Costruzione e Gestione dell'Impianto in epigrafe, successivamente integrato dall'Atto Aggiuntivo n° 1 in data 08.08.2008.

CHE la Provincia di Oristano, Assessorato Ambiente, con Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Ecologica n° 323 del 04.08.2008 ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'esercizio delle operazioni di selezione e trattamento dei R.S.U. e della annessa Discarica di Servizio all'Impianto al <<Consorzio>>, titolare dell'Impianto in argomento, che ne attua la gestione per mezzo della <<Impresa>>, Concessionaria dell'Impianto.

CHE il <<Comune>> è stato inserito dalla R.A.S. tra i comuni autorizzati al conferimento dei propri rifiuti presso l'Impianto di trattamento di Arborea;

CHE è necessario regolamentare i rapporti tra l'<<Impresa>>, il <<Comune>> ed il <<Consorzio>> per il conferimento dei suoi R.S.U. al suddetto Impianto di Selezione e Trattamento.

CHE il <<Comune>>, con Delibera della Giunta Comunale in data 28 Dicembre 2011 n. 79 ha approvato il presente Schema di Convenzione.

Tutto ciò premesso,

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **-Art. I-**

*(impegno del Comune)*

Il <<Comune>> si impegna a conferire in via esclusiva i propri R.S.U. ed Assimilabili, secon-

do la classificazione delle normative vigenti o che comunque in futuro regoleranno la materia, all’Impianto di Selezione e Trattamento per R.S.U. ed Assimilabili a Servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Oristano, di cui è Concedente il <<Consorzio>> e Concessionario l’<<Impresa>>;

Nei limiti di quanto precedentemente precisato, il <<Comune>>, nell’attesa del completamento della linea relativa alla valorizzazione delle raccolte mono-materiali, si impegna a conferire presso l’Impianto di Selezione e Trattamento per R.S.U. ed Assimilabili a Servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Oristano esclusivamente la seguente tipologia di R.S.U.: sfalci e ramaglie (CER 200201), residui della pulizia delle strade (CER 200303), umido da raccolta differenziata e rifiuti mercatali (CER 200108 e 200302), frazione secca residua da R.D. e indifferenziata (CER 200301);

***-Art.2-***

*(mezzi utilizzati per il conferimento)*

I Rifiuti Solidi Urbani verranno conferiti mediante i propri mezzi dal <<Comune>> o da Ditta private regolarmente autorizzate e iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, con automezzi adibiti al trasporto specifico di R.S.U. ed Assimilabili direttamente all’Impianto di Selezione e Trattamento; sarà cura del <<Comune>> comunicare l’elenco dei mezzi autorizzati a conferire in nome e per conto del Comune;

***-Art. 3-***

*(requisiti dei mezzi)*

I mezzi sub. Articolo 2, qualora il <<Comune>> abbia dato in appalto ad Aziende private il servizio di raccolta e trasporto R.S.U., devono essere autorizzati al trasporto specifico dei sudetti R.S.U.;

***-Art. 4-***

*(Obblighi dell’Impresa)*

L'<<Impresa>> si impegna a ricevere ed eseguire il trattamento dei R.S.U. ed assimilabili, come sopra specificati, del <<Comune>> nell'Impianto di Selezione e Trattamento in parola.

L'<<Impresa>> si obbliga a provvedere alla gestione, custodia e manutenzione del Sistema di Selezione e Trattamento e di tutti i manufatti e macchinari dello stesso a regola d'arte ed in conformità alle Leggi, Regolamenti e/o Disposizioni anche tecniche vigenti e/o che venissero emanate nel corso della durata della presente Convenzione, obbligandosi ad adeguarsi in ogni tempo ed entro i termini stabiliti dalle eventuali nuove Leggi, Regolamenti e/o Disposizioni, salvo il disposto dell'articolo 6 ottavo comma dell'Atto Aggiuntivo n° 1 al Contratto di Concessione.

L'<<Impresa>> si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme relative all'assunzione del personale, quelle contenute nel competente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché quelle relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, malattia ed infortuni sul lavoro; infine, tutta la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Rimangono fermi i compiti del <<Consorzio>> ed, in particolare, la sua obbligazione di vigilanza sulla gestione.

**-Art 5-**

*(durata della Convenzione)*

La durata della presente Convenzione viene stabilita dal 02/01/2012 fino al 03/08/2013; la presente Convenzione si risolverà comunque anticipatamente, senza diritto ad indennizzo e/o risarcimento alcuno a favore del <<Comune>> nelle seguenti ipotesi:

- (a) scadenza dei termini e/o perdita di validità e/o efficacia delle autorizzazioni all'esercizio dell'Impianto;
- (b) raggiungimento dei quantitativi autorizzati dalla R.A.S. al conferimento nell'Impianto di Selezione e trattamento, salvo eventuale deroga concessa dalle autorità competenti;

La presente Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza, a richiesta della parte più dili-

gente da inoltrarsi con raccomandata a.r. spedita almeno sei mesi prima della scadenza; l'altra parte è tenuta a dare riscontro allo stesso modo almeno tre mesi prima della scadenza. La mancata risposta nel termine equivale a risposta negativa.

**-Art 6 -**

*(tariffa adottata)*

Le tariffe per il Servizio di Selezione e Trattamento R.S.U. , sia per il secco residuo che per la frazione umida, sono fissate nell'importo, espresso in Euro per tonnellata, indicato nel prospetto che si allega alla presente Convenzione sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale;

Le tariffe saranno soggette a rivalutazione Istat e comunicate entro il 31/12 di ciascun esercizio a cura del <<Consorzio>>.

Ad ogni singolo conferimento nel Sistema di Selezione e Trattamento R.S.U. corrisponderà una bolla di pesatura riportante la quantità dei rifiuti conferiti, la loro tipologia, la data e l'ora di conferimento, targa del mezzo conferitore e il comune di provenienza. Detta bolla dovrà essere firmata dal conducente del mezzo.

I pagamenti verranno effettuati sulla base di fatture mensili, entro i 30 (trenta) giorni successivi dalla relativa emissione, con accredito sul conto corrente dedicato n. IT 82 S 05188 62610 000000001740 in essere presso la BANCA POPOLARE DI VERONA, S. GEMINIANO E S.

PROSPERO - Via Del Santo n. 133/E 35010 LIMENA PD intestato a INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. con codici CUP E26J01000000009 e CIG 3092164673.

L'<<Impresa>> assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

L'<<Impresa>> si impegna a dare immediata comunicazione al <<Consorzio>> ed alla prefettura -Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002.

Eventuali contestazioni sul contenuto delle fatture dovranno pervenire all'<<Impresa>> emittente, debitamente motivate, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione. Decorso tale termine la fattura si intenderà accettata integralmente.

La tariffa di cui sopra sarà modificata secondo le modalità previste dal Contratto di Concessione sopra richiamato tra il <<Consorzio>> e l'<<Impresa>>, che il <<Comune>> dichiara esplicitamente di conoscere anche se non materialmente allegato alla presente convenzione. Anche al di fuori delle ipotesi contemplate nel menzionato Contratto di concessione tra il <<Consorzio>> e l'<<Impresa>> la tariffa potrà essere modificata in conseguenza delle variazioni delle tariffe che saranno approvate dalla Regione Sardegna.

Il <<Comune>> autorizza sin d'ora l'<<Impresa>> alla cessione dei crediti di cui al servizio, esclusivamente ad Istituti Bancari o a Società di factoring, previa semplice notifica inviata da parte degli stessi Istituti di Credito o di Società di Factoring.

Al fine dell'effettuazione del pagamento sarà l'<<Impresa>> o il <<Consorzio>> a fornire, secondo quanto previsto all'art 6 comma 4 del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, copia autenticata del DURC specifico al servizio.

**-Art 7-**

*(norme di sicurezza)*

Le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo autorizzato con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato dell'<<Impresa>>.

Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitraria iniziativa degli incaricati del <<Comune>> l'<<Impresa>> declina ogni responsabilità e il <<Comune>> è ob-

bligato a tenere la suddetta Impresa manlevata e indenne in caso di danni diretti e/o indiretti a persone o cose di proprietà del medesimo <<Comune>> e/o di terzi che potessero verificarsi durante la permanenza dell'automezzo nell'impianto di Selezione e Trattamento R.S.U.

**-Art 8-**

*(sospensione)*

Le operazioni di scarico dei rifiuti potranno essere in qualsiasi momento sospese a seguito di un formale provvedimento delle Autorità competenti e/o nel caso che il <<Comune>> non rispettasse i termini di pagamento previsti e/o per il tempo strettamente necessario ad eseguire i lavori nel caso di guasti od inconvenienti che non consentano il regolare esercizio del Sistema di Selezione e Trattamento R.S.U. o per scioperi o per altre cause di forza maggiore;

**-Art 9-**

*(diritti dell'impresa)*

L'<<Impresa>> si riserva il diritto di eseguire il controllo sui rifiuti scaricati con spesa delle relative analisi a carico del <<Comune>>.

In particolare la frazione umida dovrà provenire esclusivamente da raccolta differenziata, esse-re contenuta solo negli appositi sacchetti biodegradabili e non dovrà contenere materiale non biodegradabile.

In caso di non corrispondenza di rifiuti a quanto previsto al precedente Art.1 e/o al comma precedente la suddetta <<Impresa>> potrà immediatamente sospendere il servizio nei confronti del <<Comune>> con diritto di risarcimento dei danni procurati; in tal caso, il <<Comune>> sarà responsabile sotto ogni profilo sia civile che penale, sollevando l'<<Impresa>> da ogni responsabilità.

**- Art 10-**

*(orario di scarico)*

L'<<Impresa>> stabilirà l'orario di scarico dei rifiuti e le modalità di accesso all'Impianto di

Selezione e Trattamento R.S.U. L'orario di conferimento è indicativamente fissato dalle ore 07,30 alle ore 13,30.

***-Art 11-***

*(controversie)*

Qualsiasi controversia potesse insorgere tra l'<<Impresa>> ed il <<Comune>> in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, risoluzione, rescissione e/o recesso dalla presente Convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, abbia essa natura tecnica, amministrativa e/o giuridica è devoluta alla decisione dell'Autorità Giudiziaria competente, con esclusione della competenza arbitrale.

Per le controversie ordinarie è competente in via esclusiva il Foro di Oristano.

***-Art 12-***

*(atti e documenti integrativi)*

Fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente ad essa allegato, e va ad integrarla sia in punto di interpretazione che in punto di esecuzione, il Piano di accettazione dei rifiuti, che il <<Comune>> dichiara di aver visionato e di ben conoscere per essergliene stata consegnata tempestivamente copia.

Le eventuali modificazioni a detto atto verranno comunicate dal <<Consorzio>> al <<Comune>> ed entreranno in vigore dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

***-Art 13-***

*(oneri)*

Le spese tutte nascenti dalla presente Convenzione, comprese quelle di registrazione, copie, diritti, etc. sono a totale carico dell'<<Impresa>>.

La presente Convenzione riguarda servizi soggetti ad I.V.A..

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. Cod. Civ. si approvano esplicitamente le clausole di cui agli artt. n. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11.

Il Responsabile del

---

Impresa Intercantieri Vittadello S.p.A.

---

Per il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese

---